|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)

(GU n.62 del 9-3-2020)

Vigente al: 10-3-2020

Capo I  
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della

Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in

materia di profilassi internazionale;

Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti

di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,

recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento

dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori

disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

adottando misure di potenziamento della rete di assistenza

territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari

regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il

conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli

essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero

territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia

intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti

dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come

individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive

modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive

modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo

e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche

ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro

autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di

durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare

dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano

iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano

a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di

formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti

corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di

attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo

stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che

conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le

Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il

recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,

necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I

predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti

anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in

materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse

complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui

all'articolo 17;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita'

ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da

riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le

assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito

delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa

attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato

dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei

presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di

lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata

dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita'

lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo

25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere

conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati

all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini

professionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati

in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana,

abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi

ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma

2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le

medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario

nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.

6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze

straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di

garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5,

comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata

l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli

idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di

lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque

entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a

personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non

iscritto al competente albo professionale in conseguenza del

collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario,

possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla

legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti

delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il

decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente

comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo

e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2

Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al

Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di

assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed

urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli

enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di

utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli

idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,

durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi

individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale

sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti

dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,

per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e

hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti

incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in

deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai

vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di

personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per

ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa

relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla

legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2

costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per

l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico

2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia

disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020,

la sospensione delle attivita' di formazione superiore, l'esame

finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle

professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo

6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere

svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa

certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio

pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le

indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della

salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca del 30 settembre 2016.

Art. 3

Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende

e degli enti del SSN

1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui

all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni

procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del

personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e

dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come

stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale

e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo

determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'

svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli

effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore

complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come

stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la

loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione

specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori

o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il

Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della

guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla

fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'

svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli

effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore

complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico

provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti

superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il

periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente

durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di

studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano

il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,

necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come

stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del

Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con

disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i

medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il

percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di

sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il

Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai

medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,

e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al

conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma

restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle

attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al

raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 5

Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario

nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte

ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive

da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,

nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il

periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime

di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori

sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono

sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono

l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo

per COVID-19.

Capo II  
Potenziamento delle reti assistenziali

Art. 8

Unita' speciali di continuita' assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al

pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di

garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede

di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni

50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da

COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'

speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia'

presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono

far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di

continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di

formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i

laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di

competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle

ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte

nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro

ad ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o

il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale

di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e

l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'

speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere

dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei

dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure

gia' all'uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto

soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali

adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di

consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le

ordinarie attivita' assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito

dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 9

Assistenza a persone e alunni con disabilita'

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la

sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del

personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di

concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di

servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con

disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali

domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'

didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e

alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1,

lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8

marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo

2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a

tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno

facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di

prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di

persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di

comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione

dei centri diurni per persone con disabilita'.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a

valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per

ossigenoterapia

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei

farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione

nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le

modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale,

attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,

in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle

farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei

presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al

presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche

modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati

in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con

cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che

necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in

ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute

puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate

mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla

legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui

all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Capo III  
Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto

Art. 11

Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi

di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'

autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per

consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il

pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi

esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi

di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente

alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo

stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti

attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina

dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio

dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo

della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita'

contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui

sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha

posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al

presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci,

esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 12

Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il

potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla

gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il

Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei Soggetto

attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del

Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741,

e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34

del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai

limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i

relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei

ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185

milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul

fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo IV  
Altre disposizioni

Art. 13

Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture

pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza,

le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le

attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi

incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte

alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi

dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano

le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai

CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione

appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro

nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto

emergenziale

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di

interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in

particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a

carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19

mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la

diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione

emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere

t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti

operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli

articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i

soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'

gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di

Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del

Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a

garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di

assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio

di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la

comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli

articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino

necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito

dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e

privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione

dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del

regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti

indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse

alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono

effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato

regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei

diritti e delle liberta' degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di

gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla

salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui

al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo

2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con

modalita' semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,

paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679,

fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1

possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo

regolamento o fornire una informativa semplificata, previa

comunicazione orale agli interessati della limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al

comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati

personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle

ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di

dati personali.

Art. 15

Sanzioni amministrative

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione

delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione

degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei

gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata

altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30

giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre

1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».

Art. 16

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e

ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive

disponibilita' di bilancio.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2,

5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per

l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento

sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo

finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che

stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e

provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle

quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate

per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia

e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica

amministrazione

Boccia, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |